



COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

PROGETTO ESECUTIVO

**ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
RISTRUTTURAZIONE BAGNI E VARIE
OPERE DI IDRAULICO NEGLI ALLOGGI ERP.**

IMPORTO COMPLESSIVO: € 50.000,00

N° Progetto
Nome file:
**Eliminazione barriere arch.
ristru. bagni e varie opere di
idraulico**

Settembre 2017

CUP

LLPP 2017/091-003

Elaborato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Progettisti

Ing. Arch. Fabiana Gavasso
Arch. Fabiola Rigon

Rup

Arch. Stefano Benvegnu'

Capo Settore

Arch. Luigino Gennaro

Capo Area

Arch. Luigino Gennaro

PROGETTO ESECUTIVO

CAPO PRIMO

**Oggetto ed ammontare dell'appalto -
Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere**

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: RISTRUTTURAZIONE BAGNI E VARIE OPERE DI IDRAULICO NEGLI ALLOGGI DI ERP.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Appalto comprende, a totale cura e spese dell'Appaltatore ed a fronte del corrispettivo di cui al successivo art. 2:

- a) La realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione delle barriere architettoniche: ristrutturazione bagni e varie opere di idraulico negli alloggi di ERP.
Le opere verranno svolte con la presenza degli inquilini.
Le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle opere sono esattamente descritte negli elaborati di progetto allegati al presente atto.
Saranno consentite – a parità di prezzo – modeste variazioni di detti valori dimensionali in relazione all'eventuale adozione di parziali varianti tecnologiche o distributive che si dovessero concordare in corso d'opera;
- b) L'assistenza alla regolare esecuzione, come da art. 8 punto 14;
- c) Tutti indistintamente i lavori, le prestazioni, le forniture anche se non espresse compiutamente nei documenti di contratto, necessarie a completare le opere oggetto del presente Capitolato, secondo le norme di legge e le buone regole dell'arte, a dare l'opera e le forniture finite in ogni loro parte in modo da consegnare i fabbricati e tutte le altre opere oggetto dell'appalto, nulla escluso, completamente e perfettamente funzionanti in ogni loro parte ed in condizioni di abitabilità;
- d) La predisposizione del Piano operativo di sicurezza (art. 100 D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81).

ART. 2 - PREZZO

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura, con le seguenti precisazioni:

- a) Il prezzo contrattuale di appalto è quello derivante dal ribasso offerto sull'Elenco Prezzi Unitari applicato sull'importo a base di gara, sommato agli oneri per la sicurezza.
La descrizione delle voci riportate nell'elenco prezzi integra la descrizione delle opere di cui al presente Capitolato.
Il computo metrico estimativo allegato al progetto approvato dall'Amministrazione ha un puro valore di stima ai fini della quantificazione del finanziamento necessario. Si precisa che pertanto tutte le misure ivi riportate sono puramente indicative e non risultano vincolanti ai fini contrattuali, dovendo l'impresa formulare la propria offerta esclusivamente sulla base dei documenti elencati all'art. 1 dello Schema di Contratto.
- b) Tutti i prezzi (unitari e complessivo finale) si intendono per materiali posti in opera, montati, collegati, collaudati e perfettamente funzionanti senza bisogno di alcun altro elemento aggiuntivo. Pertanto qualunque oggetto, finitura o magistero necessario tecnicamente alla perfetta funzionalità delle opere oggetto del presente appalto va inteso sin d'ora come incluso nella descrizione, anche se in essa non fosse indicato esplicitamente.

- c) Tutti i componenti che saranno montati si intendono come certificati e omologati, in conformità alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto. La relativa documentazione dovrà essere rilasciata al Committente al termine dei lavori.
- d) I modelli delle apparecchiature o componenti edilizie indicati nell'elenco prezzi o nel presente Capitolato possono essere sostituiti da altre marche assimilabili, purché equivalenti come caratteristiche costruttive e prestazioni, e dotati di tutti gli accessori e particolari descritti. Tutte le sostituzioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla Direzione Lavori.

Ciò premesso l'importo dei lavori a base di gara compresi nell'appalto ammonta complessivamente a € 43.440,00 (diconsi quarantatrèmilaquattrocentoquarantaquattro EURO) al netto dell'IVA, suddiviso nelle seguenti categorie:

	IMPORTO LAVORI	
1	OPERE DI FALEGNAME	€ 42.070,00
2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.370,00
	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 43.440,00

I prezzi della categorie 1 sono al netto di ogni onere relativo alle misure di sicurezza da adottare in cantiere come evidenziato nel bando di gara. La categoria 2 comprende nel dettaglio tutti gli oneri.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 aggiornato con il D.lgs. 56/2017 gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

I costi relativi alle misure di sicurezza da adottare in cantiere sono evidenziati nel bando di gara.

L'importo a base di gara di € 43.440,00 è dato dal totale lavori € 42.070,00 sul quale l'impresa presenterà ribasso più gli oneri della sicurezza € 1.370,00 da non assoggettare a ribasso.

Gli oneri della sicurezza verranno corrisposti a misura.

L'importo presuntivo dei lavori potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle quantità delle diverse categorie, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 aggiornato con il D.lgs. 56/2017 senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti dall'offerta.

L'I.V.A. farà carico all'Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all'atto esecutivo delle opere.

PROGETTO ESECUTIVO

CAPO SECONDO

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

ART. 3 – ELABORATI GRAFICI E RELAZIONI PROGETTUALI

Elaborati:

- a) Relazioni ed elaborati progettuali:
- Computo Metrico Estimativo
 - Elenco Prezzi Unitari
 - Quadro di Incidenza della Manodopera
 - Relazione Tecnica e Documentazione Fotografica
 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - Schema di Contratto

ART. 4 - CONSEGNA OPERE

I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 207/2010, la consegna delle opere potrà inoltre avvenire anche in fasi successive mediante verbali di consegna separati. L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori nei tratti già consegnati.

Il tempo contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 130 del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Sia in caso di consegna urgente sia in caso di consegna frazionata, l'appaltatore non potrà pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) gg. naturali, consecutivi, trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante avrà diritto alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione.

ART. 5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CONSEGNA DELLE OPERE

Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite e le necessarie certificazioni consegnate, l'apposito certificato. Nel caso in cui non saranno fornite alla D.L. tutte le certificazioni sul fabbricato e sugli impianti necessarie per l'ottenimento dell'abitabilità, non verrà sottoscritto il verbale di cui sopra.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Conto finale

Il conto finale dovrà essere compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Consegna delle opere

Dopo il conseguimento del certificato di abitabilità, si procederà entro 30 (trenta) giorni alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione del complesso delle opere realizzate.

Le operazioni di consegna saranno verbalizzate contestualmente con l'intervento dei rappresentanti dell'Appaltatore e dell'Ente Appaltante e potranno svolgersi in più giorni consecutivi, nell'intesa che per data di riferimento sarà ritenuta valida quella iniziale.

L'avvenuta consegna delle opere non potrà in alcun modo essere invocata dall'Appaltatore come fatto modificativo delle condizioni di collaudo.

I lavori di manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante, saranno eseguiti direttamente dal medesimo, ove l'Appaltatore non provveda nei termini che gli verranno indicati. Detti lavori riguardano gli interventi atti ad eliminare difetti, imperfezioni o degradi connessi all'esecuzione dei lavori e comunque non derivanti dall'uso scorretto o improprio del bene ovvero danneggiamenti dolosi o colposi provocati dagli inquilini o da terzi.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono dall'Appaltatore stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, ma la loro osservanza non limita nè riduce, comunque, la sua responsabilità. La presenza in luogo del personale di Direzione e la eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità. L'Appaltatore sarà in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti dall'Amministrazione, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore stesso di attenersi alle prescrizioni impartite dalla D.L.. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti all'art. 8 dello Schema di Contratto e a quelli già elencati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

- 1) impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere;
- 2) fornitura e l'installazione, al limite del cantiere, di un tabellone contenente tutte le indicazioni che saranno concordate con l'Amministrazione, anche nel rispetto della legge 19/3/90, n.55;
- 3) apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e fanali, al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando l'Amministrazione e la D.L. completamente sollevate da ogni responsabilità civile e penale;
- 4) costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, comunque, di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;
- 5) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di tutti i provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza;
- 6) provvedere all'esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti presenti nell'edificio, degli edifici circostanti e del lavoro;
- 7) mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantità adeguata ad assicurare la pulizia, l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque piovane e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc.;
- 8) allacciamento e consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché dell'energia per luce e forza motrice;

- 9) fornitura dell'acqua potabile agli operai e installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o altro per gli operai stessi;
- 10) gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per infortunio, con l'obbligo di approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;
- 11) mettere a disposizione della D.L. un'adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo invernale e provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;
- 12) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati agli arredi o al fabbricato, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; quest'ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi comunque connessi all'intervento restando esonerata l'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;
- 13) assistenza in occasione dei sopralluoghi effettuati dai vari Enti preposti; assistenza alla regolare esecuzione;
- 14) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla D.L., riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori;
- 15) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;
- 16) il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere ed ai mezzi da fatti imprevisi;
- 17) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni l'Amministrazione e la D.L. Vedi art. 15 Schema di Contratto;
- 18) lo sgombero del cantiere, entro 3 (tre) giorni dal verbale di ultimazione lavori, dei materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti di proprietà dell'Appaltatore.

ART. 8 - PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI

- 1) l'Appaltatore è tenuto ad presentare il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 100 D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e a ottemperare alle prescrizioni contenute nei due piani sopra citati parte integrante del contratto. Entro 30 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza;
- 2) il piano operativo di sicurezza attiene alle scelte autonome dell'appaltatore e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sostitutivo di sicurezza;
- 3) l'Appaltatore è tenuto ad aggiornare, anche in corso d'opera, il piano al verificarsi di circostanze inizialmente non previste che lo rendano necessario prima di iniziare le lavorazioni connesse all'aggiornamento.

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e dei suoi funzionari, per ogni e qualsiasi danno e penalità in relazione a violazioni dei piani di sicurezza, delle presenti disposizioni contrattuali nonché al mancato rispetto degli ordini del direttore dei lavori.

La mancata presentazione del piano operativo di sicurezza, o le successive violazioni dei piani, costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

L'Appaltatore è tenuto a presentare all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 gg. dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici.

ART. 9 - DISPONIBILITA' AREE E ACCESSIBILITA' CANTIERE

L'Amministrazione provvederà, a proprie cura e spese, all'acquisizione delle aree relative alle opere da eseguirsi.

L'Appaltatore provvederà invece a propria cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per le strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave di prestito e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori.

ART. 10 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 4/2008.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la protezione dell'ambiente e dei lavoratori dai pericoli derivanti dall'amianto secondo quanto stabilito dalla Direttiva della Direzione Prevenzione n. 265 del 28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni.

Copia della documentazione relativa allo smaltimento e/o recupero dovrà essere presentata alla D.L..

Tutte le opere dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modalità tali da ridurre al minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99 e succ. modifiche ed integrazioni; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica, l'Appaltatore si dovrà munire di apposita autorizzazione in deroga.

ART. 11 - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori l'appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale curando che l'intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficoltà.

Il direttore lavori, prima di procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna l'opera, in caso di consegna provvisoria, procederà alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata l'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora l'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell'opera, si procederà d'ufficio in danno all'appaltatore.

ART. 12 - CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell'appaltatore per l'allestimento del cantiere, è compreso anche lo studio e la realizzazione della cartellonistica.

L'impresa dovrà produrre all'ufficio tecnico i bozzetti per un cartello esplicativo in cui venga descritta graficamente l'opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera. Le dimensioni del cartello, verranno concordate con l'ufficio tecnico. Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: lamierino o materiali plastici.

ART. 13 - ALBERI

Qualora i lavori da eseguire interessino aree dove insistono alberi, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in modo che questi non ne risultino danneggiati secondo le prescrizioni della D.L. e/o del Settore Verde e Impianti Sportivi. L'Appaltatore è altresì tenuto alla compilazione dell'apposita scheda che verrà fornita dalla D.L. e alla sua esposizione in posizione accessibile al pubblico per tutta la durata dei lavori.

RT. 14 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, e dovrà sospendere i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 30 del Capitolato Generale.

ART. 15 - DOMICILIO

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio nell'ambito del territorio comunale.

Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore o del capo cantiere dal dirigente del servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell'Appaltatore.

ART. 16 - ELENCO PREZZI UNITARI

Le descrizioni delle singole voci contenute negli E.P.U. integrano le prescrizioni del presente Capitolato Speciale; eventuali discordanze sottintendono una possibile scelta discrezionale della D.L., senza che ciò possa comportare la richiesta di maggiori oneri da parte dell'Appaltatore.

I prezzi offerti dall'Impresa Appaltatrice comprenderanno:

- a) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio ecc.;
- b) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento o immagazzinamento in cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego in opera in qualunque punto del cantiere. I prezzi sono riferiti a materiali di ottima qualità e primaria marca e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale;
- c) per i noli: ogni onere di trasporto a e da cantiere all'inizio ed a termine del nolo; tutti i normali sfridi ed usura dei materiali; il montaggio e smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed esterni, degli elevatori e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono

comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonché la prestazione dell'autista. I prezzi, comunque, si intendono per macchine ed attrezzature varie in perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate da tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi di protezioni antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi di riparazione restano a carico del noleggiatore;

d) per i semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere per quelli preconfezionati e di ogni lavorazione per le malte ed impasti eseguiti in cantiere;

e) per le opere compiute: tutte le spese per mano d'opera, materiali, noli, trasporti, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di deposito, di cantiere, di laboratorio, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi e scarichi di ascesa e discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli.

A tal fine resta convenzionalmente inteso che i prezzi di elenco sono stati fissati con maggiorazioni percentuali del 15% per spese generali e successivamente del 10% per utili dell'Impresa, complessivamente del 26,50%.

ART. 17 - OPERE IN ECONOMIA

Per lavori imprevisti ordinati dalla Stazione Appaltante l'impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Direzione Lavori, entro i termini da essa fissati, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

Saranno ammessi solo costi di mano d'opera preventivamente stimati ed autorizzati dalla Direzione Lavori. Il ribasso contrattuale sarà esclusivamente sulle spese generali e gli utili d'impresa (art. 179 D.P.R 207/2010).

PROGETTO ESECUTIVO

CAPO TERZO

Disposizioni e prescrizioni tecniche

ART. 18 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate e completate le verifiche e le prove preliminari intese ad accertare che la fornitura del materiale corrisponda in linea quantitativa e qualitativa alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni previste in progetto. Le verifiche qualitative e quantitative comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere i serramenti perfettamente funzionanti, comprese la taratura e la messa a punto, la verifica di funzionamento. La verifica quantitativa consisterà inoltre nel verificare che le quantità dei materiali e componenti in genere posti in opera, corrispondano a quelli denunciati negli approvati elaborati definitivi di progetto.

Qualora dagli elaborati di contratto non dovesse risultare l'esatta posizione di alcune opere da realizzare o sorgessero, in relazione ad imprevisti vincoli costruttivi, dubbi circa la loro più corretta localizzazione, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere per iscritto alla D.L. precise indicazioni, rimanendo obbligato in difetto ad operare le modifiche occorrenti e a risarcire eventuali danni conseguenti ad una non corretta installazione.

ART. 19 - CAMPIONATURA

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato alla D.L. un campione dei serramenti e di quant'altro richiesto dalla D.L. Resta stabilito che l'accettazione di campioni da parte della Direzione Lavori, non pregiudica in alcun modo i diritti che l'Amministrazione appaltante si riserva in sede di regolare esecuzione.

ART. 20 - PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI

Tutti i materiali saranno della migliore qualità e corrispondenti al servizio cui sono destinati. Tutte le opere saranno realizzate secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.

La Direzione Lavori avrà facoltà di ordinare a cura e spese dell'appaltatore il rifacimento delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non corretta applicazione, per mancanza di tutele o protezioni e per qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore.

Quei lavori eseguiti contrariamente alle disposizioni date e non ritenuti accettabili dalla Direzione Lavori, dovranno essere rifatti o demoliti a cura e spese dell'Impresa e non saranno contabilizzati.

ART. 21 - SPEDIZIONE

I materiali oggetto del contratto e necessari ai lavori viaggiano a rischio e spese della ditta appaltatrice.

Eventuali aumenti delle tariffe nei trasporti sono a carico della ditta appaltatrice. Essa assumerà inoltre gli oneri di custodia e deposito dei materiali e le relative responsabilità di conservazione contro il furto ed il danneggiamento per atti dolosi.

ART. 22 - ASSISTENZE MURARIE

Per quanto riguarda le assistenze murarie, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi comprensive della fornitura di:

- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;

- la messa a disposizione dei mezzi ed attrezzature presenti in cantiere per il normale svolgimento delle opere edili;
- l'onere dell'uso di parapetti, parapiede, protezioni varie, transenne, trabattelli, sbarramenti, o dei ponti di servizio eseguiti a norma di legge;
- la formazione di scassi o tracce;
- l'onere della pulizia del cantiere, anche dei materiali di risulta delle lavorazioni delle ditte esecutrici e delle assistenze edili, nonché il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate;
- la fornitura di forza motrice e illuminazione, acqua e materiali necessari per l'esecuzione delle singole opere.

ART. 23 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Nessun materiale potrà essere fornito e messo in opera senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori.

Si conviene che la designazione dei materiali indicata nel progetto deve ritenersi a titolo informativo e di campione e non dà all'appaltatore diritto di chiedere maggiori compensi, nel caso di variazioni che egli avesse a sostenere per corrispondere ai requisiti del lavoro in conformità alle buone regole dell'arte.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso, detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante. Per effetto del provvedimento di cui sopra, l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso, che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

INDICE

capo primo

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 Oggetto dell'Appalto	pag.	2
Art. 2 Prezzo	pag.	2

capo secondo

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3 Elaborati grafici e relazioni progettuali	pag.	5
Art. 4 Consegna opere	pag.	5
Art. 5 Ultimazione dei lavori, conto finale e consegna delle opere	pag.	5
Art. 6 Responsabilità dell'Appaltatore	pag.	6
Art. 7 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore	pag.	6
Art. 8 Piani di sicurezza e obblighi previdenziali	pag.	7
Art. 9 Disponibilità aree e accessibilità cantiere	pag.	8
Art. 10 Smaltimento rifiuti da demolizioni e scavi	pag.	8
Art. 11 Finiture e pulizie	pag.	8
Art. 12 Cartelli	pag.	9
Art. 13 Alberi	pag.	9
Art. 14 Proprietà degli oggetti trovati	pag.	9
Art. 15 Domicilio	pag.	9
Art. 16 Elenco Prezzi Unitari	pag.	9
Art. 17 Opere in economia	pag.	10

capo terzo

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 18 Verifiche e prove preliminari	pag.	12
Art. 19 Campionatura	pag.	12
Art. 20 Prescrizioni esecutive generali	pag.	12
Art. 21 Spedizione	pag.	12
Art. 22 Assistenze murarie	pag.	12
Art. 23 Approvvigionamento dei materiali	pag.	13